



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1054 DEL 11/12/2023

SERVIZI CULTURALI – APPROVAZIONE CONTRATTO AVENTE AD
OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CINEMATOGRAFICA
DEL SALONE SNAPORAZ

CENTRO DI RESPONSABILITA’
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO CINEMA TEATRO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Benzi Riccardo

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che il Salone Snaporaz sito in Piazza Mercato n. 15 a Cattolica, viene utilizzato dal Comune di Cattolica per rassegne teatrali, ed eventi e spettacoli, mentre il servizio di proiezioni cinematografiche e le altre attività ad essa pertinenti è sempre stato dato in gestione a partire dall'anno 2000 con positivo riscontro da parte della cittadinanza e degli utenti;

DATO ATTO che il Salone Snaporaz è l'unica struttura di questo tipo presente sul territorio comunale in grado di effettuare proiezioni cinematografiche e che la città di Cattolica manca di una sala cinematografica intesa come spazio sociale e culturale;

VISTO che, con parere di Giunta n. 130 del 07/09/2023, dal titolo "SERVIZI CULTURALI – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO (PARZIALE) E GESTIONE CINEMATOGRAFICA DEL SALONE SNAPORAZ DEL COMUNE DI CATTOLICA", si è espresso parere favorevole sulla bozza del bando di gara ad oggetto "Bando di gara per l'affidamento in concessione d'uso (parziale) e gestione cinematografica del Salone Snaporaz" e sullo schema di concessione, demandando al Dirigente del Settore 2, Benzi Riccardo, l'adozione degli atti di competenza per l'avvio della procedura di gara;

RICHIAMATA la successiva Determinazione Dirigenziale n. 786 del 11/09/2023, dal titolo "SERVIZI CULTURALI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO (PARZIALE) E GESTIONE CINEMATOGRAFICA DEL SALONE SNAPORAZ DI CATTOLICA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA", con la quale sono stati approvati gli atti di gara in relazione alla procedura suddetta;

CONSIDERATO che la gara sopracitata è andata deserta;

VISTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 31/10/2023, il Comune di Cattolica ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire dichiarazioni di interesse all'affidamento della gestione cinematografica del Salone Snaporaz;

CONSIDERATO che in relazione al suddetto avviso pubblico, pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Cattolica, è pervenuta un'unica manifestazione di interesse da parte dell'Associazione Culturale "Circolo del Cinema Metropolis", con la quale l'Associazione citata prendeva atto ed accettava le condizioni richieste dal Comune di Cattolica (Prot. n. 50 del 05.11.2023);

VISTA la convenzione che si allega al presente atto come parte integrante;

DATO ATTO che, quale canone concessorio dovuto in relazione all'affidamento della gestione cinematografica, la predetta Associazione si è obbligata a corrispondere all'Amministrazione Comunale un importo annuale pari a € 7.000,00 (settemila/00) e,

conseguentemente, un importo per l'intero periodo di affidamento (6 anni) pari a € 42.000,00 (quarantaduemila/00);

CONSTATATO che, in sostituzione e/o ad integrazione del canone concessorio dovuto, la predetta Associazione potrà formulare e conseguentemente adottare un progetto di riqualificazione e di adeguamento, relativo a tutti gli interventi considerati essenziali per un corretto funzionamento del cinema/teatro, incluse le azioni per garantire il rispetto delle prescrizioni normative vigenti oltre ad ogni altro lavoro/fornitura ritenuti necessari per garantire il normale e funzionale svolgimento dell'attività oggetto di concessione, nessuna esclusa;

DATO ATTO che il contratto di concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 06/12/2023 al 06/12/2029;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire: garantire la programmazione cinematografica nell'unico cinema della città;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: prosecuzione delle prestazioni di servizio di proiezione cinematografica;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto di prestazioni di servizio nel rispetto dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii per le prestazioni intellettuali ad alto contenuto professionale;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 36/2023;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per integralmente riportate e trasfuse, il contratto stipulato fra il Comune di Cattolica e l'Associazione Culturale "Circolo del Cinema Metropolis", avente ad oggetto l'affidamento della gestione cinematografica del Salone Snaporaz;

2) di ATTRIBUIRE valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali: determina e relativo Capitolato di gestione che andranno controfirmati per accettazione delle condizioni riportate;

3) di DARE ATTO che l'operatore economico si impegna a conformare i propri

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

4) di DARE ATTO che l'operatore economico, si obbliga altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con Delibera di Giunta n. 2/2017;

5) di DARE ATTO che l'operatore economico si obbliga nell'esecuzione dei servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

6) di PRECISARE che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii. e dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023;

7) di INDIVIDUARE nella persona del Dirigente del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione dirigenziale;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Cinema Teatro

Servizi Culturali

Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 11/12/2023

Firmato

Riccardo Benzi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

Settore 2 - Servizi Culturali

REGISTRO INTERNO N ... DEL .././2023

AFFIDAMENTO GESTIONE CINEMATOGRAFICA

DEL SALONE SNAPORAZ IN SEGUITO A PROCEDURA DI AVVISO

PUBBLICO INDETTA CON DET. DIR. N. 923 DEL 31/10/2023

=====

L'anno duemilaventitrè, addì del mese di dicembre, nella Sede del Comune di Cattolica – Piazzale Roosevelt 5, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

T R A

il Comune di Cattolica - P.IVA n. 00343840401 - nella persona del Dott. Riccardo Benzi, Dirigente del Settore 2 - Servizi Culturali del Comune di Cattolica, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 83 dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.126 del 10.10.1991 come successivamente modificata, domiciliato, per la carica, presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5, di seguito denominato "Concedente",

e

L'Associazione Culturale "Circolo del Cinema Metropolis" con sede legale in Porto

San Giorgio (FM), Via IV Novembre n. 86, Partita Iva 02243800444, nella persona del legale rappresentante Dott. Andrea Cardarelli (Presidente del Circolo) - Codice Fiscale CRDNDR69B09G920L - residente a Porto San Giorgio (FM), Via IV Novembre n. 86, associazione senza scopo di lucro, di seguito denominata "Gestore",

premessò

- che il Salone Snaporaz sito in Piazza Mercato 15 a Cattolica, viene utilizzato dal Comune di Cattolica per rassegne teatrali, ed eventi e spettacoli, mentre il servizio di proiezioni cinematografiche e le altre attività ad essa pertinenti è sempre stato dato in gestione a partire dall'anno 2000 con positivo riscontro da parte della cittadinanza e degli utenti;
- che il Salone Snaporaz è l'unica struttura di questo tipo presente sul territorio comunale in grado di effettuare proiezioni cinematografiche;
- che la città di Cattolica manca di una sala cinematografica intesa come spazio sociale e culturale;
- che, con parere di Giunta n. 130 del 07/09/2023, dal titolo "SERVIZI CULTURALI – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO (PARZIALE) E GESTIONE CINEMATOGRAFICA DEL SALONE SNAPORAZ DEL COMUNE DI CATTOLICA", si è espresso parere favorevole sulla bozza del bando di gara ad oggetto "Bando di gara per l'affidamento in concessione d'uso (parziale) e gestione cinematografica del Salone Snaporaz" e sullo schema di concessione, demandando al Dirigente del

Settore 2, Benzi Riccardo, l'adozione degli atti di competenza per l'avvio della procedura di gara;

- che, con la successiva Determinazione Dirigenziale n. 786 del 11/09/2023, dal titolo "SERVIZI CULTURALI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO (PARZIALE) E GESTIONE CINEMATOGRAFICA DEL SALONE SNAPORAZ DI CATTOLICA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA", sono stati approvati gli atti di gara in relazione alla procedura suddetta, che tuttavia è andata deserta;

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 31/10/2023, il Comune di Cattolica ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire dichiarazioni di interesse all'affidamento della gestione cinematografica del Salone Snaporaz;

- che in relazione al suddetto avviso pubblico, pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Cattolica, è pervenuta un'unica manifestazione di interesse da parte dell'Associazione Culturale "Circolo del Cinema Metropolis", con la quale l'Associazione citata prendeva atto ed accettava le condizioni richieste dal Comune di Cattolica (Prot. n. 50 del 05.11.2023);

- che il predetto avviso prevedeva la possibilità di un affidamento diretto nel caso in cui fosse pervenuta un'unica manifestazione di interesse;

Tutto ciò premesso e considerato qual parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente scrittura privata da far valer ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1) Oggetto

Il Comune affida al gestore, come sopra rappresentato, che accetta, la gestione del servizio di proiezione cinematografica e delle altre attività ad essa pertinenti del Salone Snaporaz, situato in Cattolica Piazza Mercato 15.

La conduzione della sala cinematografica dovrà essere improntata a criteri di serietà e moralità, sono vietate le proiezioni cinematografiche e gli eventi contrari al buon costume e alla pubblica moralità.

Art. 2) Inventario

Per l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, il Comune concede in uso l'immobile Salone Snaporaz, costituito da una sala polivalente utilizzabile sia come sala cinematografica sia come sala teatrale con 148 posti a sedere, una reception (ingresso, biglietteria), servizi igienici e dotato di una macchina da proiezione digitale.

Il gestore dichiara di aver preso visione della struttura, degli impianti, delle attrezzature tecniche (di cui all'elenco depositato agli atti d'ufficio - Prot. n. 7731/2020) degli arredi e beni mobili adatti all'uso convenuto e si impegna a restituirli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 3) Obblighi del gestore

Quale canone concessorio dovuto in relazione all'affidamento della gestione cinematografica, il gestore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione Comunale:

- un importo annuale pari a € 7.000,00 (settemila/00);
- un importo per l'intero periodo di affidamento (6 anni) pari a € 42.000,00 (quarantaduemila/00).

In sostituzione e/o ad integrazione del canone concessorio dovuto, il gestore potrà

formulare e conseguentemente adottare un progetto di riqualificazione e di adeguamento, relativo a tutti gli interventi considerati essenziali per un corretto funzionamento del cinema/teatro, incluse le azioni per garantire il rispetto delle prescrizioni normative vigenti oltre ad ogni altro lavoro/fornitura ritenuti necessari per garantire il normale e funzionale svolgimento dell'attività oggetto di concessione, nessuna esclusa, fatti salvi gli adempimenti già in capo all'affidatario in qualità di gestore.

Gli interventi che il gestore indicherà nel proprio progetto di riqualificazione saranno totalmente a suo carico.

Il costo degli stessi interventi, al netto degli oneri finanziari ed oneri accessori di qualsiasi natura, potrà essere sostenuto fino a compensazione del canone concessorio dovuto.

Eventuali costi superiori resteranno a totale carico del gestore senza che l'Amministrazione debba riconoscere risarcimenti, indennizzi o prezzi di alcuna natura.

Nulla è dovuto al gestore per la fornitura e opere realizzate, anche parzialmente, a titolo di indennizzo o risarcimento e ciò anche nel caso di risoluzione anticipata del presente accordo.

In ordine prioritario, gli interventi da inserire nel progetto di riqualificazione sono indicati come segue:

- sostituzione delle poltrone in sala e arredi del foyer;
- implementazione tecnica;
- sistemazione della pavimentazione interna;
- verniciatura palco.

Art. 4) Durata del servizio

La presente concessione ha la durata di anni 6 (sei) dal 06/12/2023 al 06/12/2029 e le serate previste per la programmazione cinematografica sono indicativamente 4 settimanali: lunedì, venerdì, sabato (sera), domenica (pomeriggio e sera) ed eventualmente mercoledì per rassegne d'essai (organizzate in collaborazione con la Direzione dei Servizi Culturali); l'utilizzo delle restanti parti delle giornate e i giorni di martedì e giovedì restano a disposizione dell'Amministrazione comunale che si riserva inoltre la possibilità di richiedere occasionalmente l'uso del Salone per lo svolgimento delle proprie attività anche nelle serate assegnate al gestore fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni l'anno, senza che il medesimo possa vantare alcun diritto ad indennizzi, rimborsi o risarcimenti per mancato guadagno o di qualunque altra natura.

E' prevista la possibilità di sospendere la programmazione cinematografica durante il periodo estivo per quanto riguarda i mesi di giugno, luglio e agosto con l'eventuale spostamento in una arena estiva.

Il gestore ha la facoltà di recuperare le serate di sua spettanza usufruite dal Comune di Cattolica - previo accordo con la medesima - e/o di richiedere ulteriori serate rispetto a quelle qui stabilite.

Riguardo ai termini certi della data di scadenza della convenzione viene data disdetta ora per il termine ultimo del 06/12/2029 senza possibilità di tacito rinnovo.

Le parti possono recedere anticipatamente dalla presente convenzione previa comunicazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con preavviso di giorni 180 (centottanta).

Nel caso di recesso da parte del gestore, sul Comune non ricadrà alcun onere aggiuntivo e il gestore avrà l'onere di adempiere a tutti gli impegni del presente contratto fino alla scadenza anticipata.

Nel caso di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere stabilito un equo indennizzo commisurato al costo di ammortamento delle eventuali opere di miglioria, arredo, implementazione dei sistemi tecnici di proiezione, ecc., che rimarranno comunque di proprietà dell'ente pubblico.

Il Comune di Cattolica si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione per ragioni di interesse pubblico.

Art. 5) Corrispettivi

Il corrispettivo della concessione prevista nel presente contratto di servizio consiste nel diritto per l'aggiudicatario di gestire economicamente le attività oggetto del contratto e quindi introitare le tariffe per l'uso del Cinema relativamente al servizio di proiezione cinematografica e delle attività ad essa connesse.

In quanto scomputati sul canone di concessione gli interventi di cui al precedente articolo 3 e tutti gli interventi che verranno eseguiti in corso di rapporto, al termine della convenzione, rimarranno acquisiti al patrimonio del Comune di Cattolica, senza che siano dovuti indennità o risarcimento alcuni.

Il gestore s'impegna a consegnare all'Ufficio Patrimonio tutte le fatture relative ai beni acquisiti e ai lavori svolti.

Art. 6) Servizi oggetto di convenzione

Il gestore si impegna a gestire e garantire obbligatoriamente i seguenti servizi inerenti le proiezioni cinematografiche:

a) Programmazione e realizzazione Stagione cinematografica;

Il gestore si impegna ad adottare una linea relativa ai prezzi dei biglietti e degli abbonamenti mediamente inferiore ai prezzi correnti di mercato che favorisca la fruizione degli spettacoli e delle altre manifestazioni da parte di tutte le classi sociali.

b) Servizi di segreteria, di biglietteria e servizi tecnici necessari per il corretto svolgimento di tutti i servizi.

c) Servizi tecnici e attrezzature necessari per il corretto svolgimento delle proiezioni cinematografiche.

d) Il gestore è tenuto a fornire personale dotato di professionalità adeguate.

Art. 7) Responsabilità del gestore

Il gestore, in relazione ai beni affidati, è responsabile:

a) dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione con diligenza e perizia;

b) dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il gestore è pertanto responsabile ad ogni effetto di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;

c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del gestore che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

d) Servizio di custodia e vigilanza riguardo:

- alla salvaguardia dell'immobile nel suo complesso, impedendo quindi

manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività culturali;

- al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

e) della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, ecc., tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d'uso;

f) il gestore è tenuto a provvedere, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, all'acquisizione delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura.

Art. 8) Ulteriori obblighi del gestore

Sono a carico del gestore i seguenti oneri e obblighi:

a) dotazione delle attrezzature necessarie, che rimangono di proprietà o disponibilità del gestore a completamento o in sostituzione delle attrezzature in uso nella sala;

b) pulizia e custodia della struttura consegnata in gestione,

c) manutenzione e pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;

d) manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di proiezione;

e) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sulle tematiche della sicurezza, sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio e tutto quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 e del D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche.

In particolare redigere Piano di Emergenza ed elaborare il Documento di

valutazione dei rischi le cui copie dovranno essere presentate all'Amministrazione.

f) utilizzare gli impianti di riscaldamento/condizionamento, acqua ed energia elettrica in modo corretto; pur essendo la conduzione e il controllo degli impianti a carico del concedente, il gestore dovrà tempestivamente segnalare allo stesso eventuali malfunzionamenti, anomalie o guasti; nel corretto utilizzo rientra il controllo contro eventuali sprechi nelle utenze;

g) spese per l'assicurazione, di importo congruo, contro incendio, furto, responsabilità civile verso terzi e quant'altro si renda necessario per tenere sollevato il concedente da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque. Il gestore è tenuto a munirsi di tali assicurazioni e garanzie prima dell'inizio dell'attività;

h) gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film, stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; sostenimento delle spese relative al personale occorrente;

k) versamento delle imposte (SIAE);

i) pagamento delle pellicole cinematografiche e delle proiezioni digitali. Il gestore è intestatario del bordereau e beneficia degli incassi, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute;

l) assunzione della "gestione della sicurezza" del locale durante le ore di utilizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

m) il personale di custodia e di manutenzione nonché il personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature in possesso delle prescritte abilitazioni previste dalla normativa vigente, e il personale con funzioni di vigilanza ed antincendio nel corso delle rappresentazioni cinematografiche.

n) Il gestore è tenuto ad avvisare senza indugio il concedente di ogni intervento di

manutenzione straordinaria che si renda necessario per consentire il corretto utilizzo della struttura. Il mancato e tempestivo avviso può comportare nelle ipotesi più gravi la risoluzione del contratto.

o) fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 sono a carico del gestore tutte le eventuali ed ulteriori spese di gestione e quelle sostenute in genere per servirsi dell'immobile, custodia e pulizia comprese, e per i servizi in convenzione.

Art. 9) Obblighi del concedente

Il Comune concedente assume a proprio carico le spese di manutenzione straordinaria del Salone Snaporaz e dei relativi impianti tecnologici, conduzione compresa e le spese relative alle utenze.

Art.10) Modifiche e migliorie

Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al gestore senza il preventivo consenso del concedente.

In ogni caso il gestore non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

Art.11) Personale

Il gestore è tenuto a rispettare, nei confronti del personale utilizzato, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dalle disposizioni contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art. 12) Responsabilità

Il gestore è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di

alcun compenso da parte del Comune che è espressamente manlevato da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni occorsi in occasione o a causa dei servizi in convenzione (artt. 2049-2050-2051 del Codice Civile);

Il gestore dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T. , con un massimale adeguato a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento dei servizi.

Art.13) Subappalto e cessione

Il gestore potrà subaffittare la Sala per n. 6 (sei) giorni ogni anno solare nelle giornate di sua pertinenza. In caso di subappalto e cessione il Gestore resta comunque responsabile della struttura affidata.

Art.14) Consegna della struttura

La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consegna firmato da un rappresentante o delegato del concedente e da un rappresentante o delegato del gestore da cui conterà lo stato dell'immobile e lo stato e consistenza di arredi e attrezzature.

I beni dovranno essere riconsegnato in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

Art. 15) Risoluzione

Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento da parte del gestore delle seguenti obbligazioni: inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del presente contratto la cui violazione avuto riguardo all'interesse del Comune è inadempimento grave, cessione del contratto, contestazione scritta di almeno tre violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7-8-9 del presente contratto, perdita dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16) Controlli

Il concedente può effettuare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso controlli e verifiche sullo stato dei luoghi, sul rispetto della destinazione d'uso, nonché più in generale sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi assunti dal gestore con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 17) Foro

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, qualora la stesse non si risolvano in via bonaria, foro competente è quello di Rimini.

Art.18) Trattamento dei dati personali

Il gestore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso il Comune di Cattolica e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali inerenti il presente contratto, assicura il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

Art. 19) Norme di rinvio e modifiche

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Le modifiche o integrazioni alla convenzione non in forma scritta non avranno valore vincolante tra le parti.

Art. 20) Spese e registrazione

Tutte le spese, presenti e future, relative al presente contratto sono a carico del gestore.

Art. 21) Protocollo di legalità

Il gestore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,

trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

Il gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura di Rimini) con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Il gestore si impegna altresì a rispettare tutti i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Atto fatto. Letto e sottoscritto in duplice copia

Il Concedente

Il Gestore

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: Art.3) Obblighi del gestore, Art.4) Durata del servizio, Art.7) Responsabilità del gestore, Art.8) Ulteriori obblighi del gestore, Art.9) Obblighi del concedente, Art.10) Modifiche e migliorie, Art.11) Personale, Art. 12) Responsabilità, Art.13) Subappalto e cessione, Art.15) Risoluzione, Art.17) Foro, Art.19) Norme di rinvio

e modifiche, Art.20) Spese e registrazione, Art.21) Protocollo di legalità.

Il Concedente

Il Gestore
